

se intenda chiarire quali siano state le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a far firmare il contratto solo ad alcuni vincitori del concorso a 151 posti e prima ancora della pubblicazione della graduatoria;

se non ritenga discriminatorio far ripresentare domanda con l'indicazione della sede ai vincitori del concorso sopra citato. (3-05945)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di stampa hanno comunicato in questi giorni la notizia pervenuta tramite la Dirstat Finanze, che un numero di ben 450 dirigenti del ministero delle finanze, da oltre sei mesi sarebbe rimasto privo di incarico e, di conseguenza, non svolgerebbe di fatto alcuna attività. Essi tuttavia percepiscono lo stipendio e gli eventuali emolumenti accessori previsti, anche perché ne hanno diritto, in quanto dipendenti ad ogni effetto e non licenziati;

la situazione presente deriverebbe dal fatto che le nomine sarebbero state decise con il cosiddetto « ruolo unico della dirigenza statale », applicato allo scopo di rendere più semplificato e più celere il lungo iter di reclutamento dei dirigenti, ma poi strumentalizzato per scopi interessati e di dubbia legittimità;

il fenomeno interesserebbe, in particolare, il dipartimento delle entrate e sarebbe stato oggetto di numerosi procedimenti giudiziari contro le procedure adottate dal ministero per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali —:

se corrisponda a verità quanto è stato comunicato e, in tal caso, quali ne siano le reali cause, quale danno derivi all'amministrazione del ministero delle finanze dal mancato utilizzo dei 450 dirigenti, quali

misure urgenti siano state intraprese per porre rimedio ad una situazione che, se confermata, costituirebbe motivo di scandalo per le promozioni discutibili, per il non utilizzo di così numerose professionalità, per lo spreco di denaro pubblico, per il mancato impiego di dipendenti in attività e servizi, per i quali la stessa amministrazione delle finanze lamenta ritardi o inadempienze, a causa dei posti di organico del personale non coperti. (5-08008)

POSSA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 giugno 2000 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge « Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati » (atto Camera 6662);

all'articolo 2, comma 1, lettera a) di tale disegno di legge, si precisa che formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti in conto capitale e in conto interessi relativi ai crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane —:

quali siano i Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati della associazione internazionale di sviluppo (Ida) nei confronti dei quali lo Stato italiano vanta crediti di aiuto concessi ai sensi delle suddette leggi;

tra i Paesi di cui al punto precedente quali siano i Paesi che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale « Programma HIPC » (Heavily Indebted Poor Countries);

quali siano nel periodo dal 1° gennaio 1977 ad una data recente (comunque entro l'anno 2000) per ciascuno dei Paesi sopra indicati, nei confronti dei quali lo Stato italiano vanta crediti: a) il totale dei crediti

stanziati, b) il totale dei crediti effettivamente erogati, c) il totale dei crediti e degli interessi sui crediti restituiti da ciascun Paese allo Stato italiano ed effettivamente versati all'apposito Fondo rotativo del mediocredito centrale, d) il totale dei crediti cancellati mediante precedenti provvedimenti legislativi, e) il totale degli eventuali attuali crediti in sofferenza, ivi compresi gli interessi sul capitale e gli interessi di mora. (5-08009)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BOATO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la signora Maria Solidea Righes, nata a Santa Giustina (Belluno) il 31 dicembre 1911, a seguito della legge n. 140 del 1985 che prevede l'integrazione al minimo della pensione ai superstiti, ha presentato domanda all'Inps di Belluno in data 11 febbraio 1988;

il 3 giugno 1988 l'Inps ha risposto negativamente;

il 13 giugno 1988 la signora Righes ha presentato ricorso;

la prima udienza viene fissata solo dopo tre anni, in data 2 marzo 1991, da allora ne sono state fissate altre 14 (nessuna delle quali discussa) e la prossima è prevista per il 26 gennaio 2001;

nel settembre del 1994 l'Inps ha liquidato l'importo complessivo maturato fino a quella data ma due mesi dopo ha iniziato a pretendere la restituzione della somma a mezzo comunicazione scritta e tramite innumerevoli solleciti telefonici, con la motivazione che la pensione sarebbe stata « indebitamente riscossa »;

dinanzi all'eventualità, avanzata dall'Inps, di possibili azioni legali, in data 14 febbraio 1995 la signora Righes ha restituito l'intero importo;

il 19 dicembre 1996 la signora Righes è deceduta;

le figlie della signora Righes hanno proseguito la causa e, in data 12 giugno 1997, presentato la domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi;

il 9 dicembre 1997 l'Inps comunica che le « rate insolute sono in via di liquidazione »;

il 16 dicembre 1997 viene liquidato l'importo per il 1996 ma non quello relativo a tutti gli anni precedenti, a partire dal 1985;

il 14 giugno 1999 viene richiesta all'Inps la riliquidazione della pensione e di conoscere l'importo spettante;

a quest'ultima richiesta l'Inps non ha mai dato risposta —:

per quale ragione la signora Righes sia morta senza aver potuto godere dell'integrazione al minimo che le era dovuta in base alla legge sopra citata ed alle relative sentenze della Corte costituzionale n. 494-495 del 1993;

quali iniziative si intenda porre in essere al fine di valutare le decisioni dell'Inps avverse il pieno godimento di diritti legittimi, stabiliti per legge e confermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e, fatto altrettanto grave se non ancor più immotivato, il comportamento obiettivamente intimidatorio con cui è stato ingiunto alla signora Righes di restituire somme che, in realtà, erano dovute;

quali provvedimenti si intenda assumere una volta accertate le responsabilità dell'Inps in tale vicenda, da dodici anni in attesa di essere discussa in sede civile, che appare grave e non degna di un paese civile, sia per ragioni generali, attinenti i diritti dei cittadini riconosciuti da una legge, sia in considerazione, nel caso in questione, dell'avanzata età della signora Righes e delle conseguenti ridotte prospettive di godere dei diritti maturati;

quali accertamenti, in via immediata, si intenda disporre per conoscere l'esatto